



# COMUNE DI FABRIANO

## Copia Verbale di Deliberazione Consiliare

L'anno MILLENOVECENTONOVANTUNO il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 17.30 nei modi voluti dalla legge comunale e provinciale in sessione straordinaria nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data 2.3.1991 prot. 4770.

All'appello sono risultati presenti i signori:

N. 14	1) Merloni Antonio	!	P	!
	2) Viventi Luigi	!	P	!
O G G E T T O	3) Biondi Claudio	!	A	!
	4) Bellucci Roberto	!	P	!
LEGGE 7/8/90 N.241 ART.12:"APPROVA-	5) Sorci Roberto	!	P	!
ZIONE REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE	6) Ceresani Giuliano	!	P	!
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,	7) Tini Angelo	!	P	!
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE	8) Caprari Francesco	!	P	!
DI VANTAGGI ECONOMICI.	9) Sforza Giovanni	!	P	!
	10) Bonafoni Giancarlo	!	P	!
	11) Fabriczky Marcello	!	P	!
	12) Rossi Olimpio	!	A	!
	13) Setaro Clemente	!	P	!
	14) Spadini Lanfranco	!	P	!
	15) Fantini Edmondo	!	P	!
	16) Cimarra Enrico	!	P	!
	17) Mazzoli Morri Roberto	!	A	!
	18) Maderloni Riccardo	!	P	!
	19) Spedaletti Francesco	!	A	!
	20) Arteconi Vinicio	!	P	!
	21) Biondi Janita	!	P	!
	22) Zenobi Aurelio	!	P	!
	23) Monacelli Graziella	!	P	!
	24) Simonetti Gian Pietro	!	P	!
	25) Frigio Fabrizio	!	P	!
	26) Carmenati Enrico	!	P	!
	27) Ballelli Giampaolo	!	P	!
	28) Paglialunga Mario	!	A	!
	29) Mancini Sergio	!	A	!
Scrutatori: BONAFONI (DC)	30) Porcarelli Nicola	!	P	!
MAZZOLI (DC)				
FRIGIO (PDS)				
	-----			
	Totale presenti		27	

Presiede l'adunanza il Dr. Antonio Merloni - Sindaco ed assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Sargenti. La seduta è pubblica.

MADERLONI (PDS-PCI) - All'art.1 propongo di sostituire, alla 4<sup>a</sup> riga la parola "carta legale" con la parola "carta semplice" (e mi riferisco alle istanze che vengono avanzate).

SECRETARIO - Il principio è questo e cioè che ogni qual volta si rivolge una domanda od una istanza alla Pubblica Amministrazione, alla quale conseguirà un provvedimento di concessione, autorizzazione od altro, la domanda va fatta in bollo.

MADERLONI - E' un principio nuovo, per lo meno a Fabriano, perchè fino ad oggi le istanze sono sempre state presentate in carta semplice. Sempre all'art.1 propongo di inserire al punto e) la parola "eventualmente" tra "attività" e "svolta". All'art.1, punto g) cambiare la parola "costituito" con "costitutivo" dello Statuto.

All'art.3, comma 2 concordo con la cancellazione "della riuscita della stessa", perchè questo non può pregiudicare l'erogazione del contributo.

All'art.4 Patrocinio, lett.2) desidererei togliere solo la frase "di cui all'art.7".

All'art.4, lett.3) mi sorge spontanea una domanda e cioè: è per caso un beneficio dovuto, quando in occasione di patrocinio si ottiene l'esenzione del pagamento dai diritti di pubblica affissione?

SECRETARIO - IL patrocinio non è legato a queste cose, è regolamentabile; il patrocinio significa semplicemente il favore con cui la pubblica autorità vede.

MADERLONI - Sono d'accordo a lasciare il punto 3; vorrà dire che l'amministrazione, di volta in volta, accorderà, oltre al patrocinio, anche un minimo di contributo che tenga conto di spese per diritti di pubblica affissione.

CARMENATI (DC) - Solo per dire che mentre l'altra volta ero contrario al regolamento perchè era troppo "morbido", questa volta la penso diversamente, se non altro per quello che riguarda le modalità e la eccessiva documentazione che gli Enti devono presentare.

Segue un confuso dibattito dopodichè, nessun altro avendo chiesto la parola, il Sindaco pone in votazione il regolamento (del quale si riporta qui di seguito il testo), con le modifiche apportate che viene votato con l'unanimità dei 27 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente proclama tale esito ed il Consiglio ne prende atto.

C O M U N E   D I   F A B R I A N O

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI  
ECC. IN APPLICAZIONE DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7/8/1990 N.241.

La materia va esaminata sotto i vari aspetti previsti dalla legge.

## A) LE FATTISPECIE

L'art.12 della legge 241 assoggetta ai criteri ed alle modalità del regolamento 5 categorie di intervento: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. L'ampiezza della gamma proposta vuole garantire che il nuovo regime di erogazione comprenda tutti gli interventi che arrechino vantaggi unilaterali alle controparti. E' peraltro opportuno cercare di comprendere a cosa la legge faccia riferimento con ciascuna delle singole fattispecie previste e come queste si adattino alla concreta attività comunale:

### Sovvenzione

Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

### Contributo

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande e piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

### Sussidi

Si ritiene che in questo termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

### Ausili finanziari

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

## VANTAGGI ECONOMICI

Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate. Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento le categorie seguenti: i servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese; i trasferimenti (art.23, comma 4 della legge 142/90) a copertura dei costi sociali (art.23, comma 6) alle aziende speciali o alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art.22, comma 3); per l'uso di locali, con la delib.cons.n. 636 del 18.12.1990, parzialmente annullata dal Comitato di Controllo con decisione n.1212/3 dell'11.2.1991, è stato dettato apposito regolamento.

## B) I CRITERI

Il nuovo ordinamento delle autonomie vuole avviare nelle amministrazioni locali un processo di programmazione: collega la formazione degli organi di governo ad una mozione programmatica, assegna al Consiglio funzioni di controllo e di indirizzo politico e amministrativo, introduce e rende possibile nuove forme di controllo interno: revisori, contabilità economica, pareri ecc.. In tale quadro il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art.12 è quello della rispondenza della attività proposta alla mozione programmatica ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate

dallo Statuto. In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo, meno dirette negli altri casi. Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

#### C) LE MODALITA' DI CONCESSIONE

L'articolo 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare del Comune la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento. Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento amministrativo dalla legge stessa. In particolare: la domanda va istruita dal dirigente del settore o dall'addetto della unità responsabile secondo le procedure dell'articolo 6. La concessione ed il diniego vanno motivati e comunicati agli interessati. Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.

Tutto ciò premesso, ed acquisito il PARERE FAVOREVOLE del Segretario comunale, si propone l'adozione del seguente regolamento per la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. in applicazione dell'art.12 della legge 7.8.1990 n.241.

#### Articolato

##### ART.1 - Criteri generali.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento. Le istanze, in carta semplice, firmate dal rappresentante legale dell'Ente richiedente devono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, quale condizione prioritaria per l'accesso ai benefici, le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'Ente, Associazione ecc.. richiedente; b) sede legale; c) codice fiscale (o partita I.V.A.); d) generalità del legale rappresentante; e) relazione generale sull'attività eventualmente svolta negli ultimi 2 (due) anni e sulla iniziativa per la quale si chiede l'intervento finanziario; f) bilancio di previsione dell'attività annuale o dell'iniziativa (con precisazione delle entrate e delle uscite); g) copia autenticata dell'atto costitutivo o dello Statuto. In ogni caso, anche per l'ipotesi di mancata indicazione di uno o più dei citati requisiti di cui alle lettere c), e), f), g) - sarà consentita l'erogazione di benefici qualora dal progetto presentato risulti la esistenza di uno o più dei seguenti requisiti:

capacità di coinvolgimento dei cittadini;  
capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;  
valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;  
effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione dell'immagine della città ai fini turistici;  
promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del Comune;  
iniziative culturali in settori sperimentali e nuovi;  
convegni, congressi ed iniziative sportive in grado di convogliare nel Comune presenze turistiche;  
iniziative di sostegno alle attività produttive, con preferenza per quelle operanti nel Comune;  
iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni locali;

la rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge o dallo Statuto;  
la rispondenza alla mozione programmatica di cui al comma 3 art. 34, legge 142/90;  
la rispondenza ad altri di natura programmatica approvati dal Consiglio.

Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui alla legge regionale 43/88. Le decisioni adottate in ordine alle richieste sono comunicate al richiedente. Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.

#### ART.2 - Sovvenzioni

1) Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella sua specifica competenza, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione.

2) Il programma di attività sovvenzionato od il piano dei costi o dei ricavi sono concordati con il dirigente della unità organizzativa competente che predispone la proposta di deliberazione.

3) Il dirigente del settore nell'esprimere il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art.1.

#### ART.3 - CONTRIBUTI

1) La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art.1 ed alle eventuali priorità di cui alla lett.a) della stessa. Il responsabile verificax altresì l'efficacia o la produttività dell'iniziativa proposta.

2) Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dal programma presentato, e presentazione del rendiconto dei costi e dei ricavi. Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto la Giunta delibera la revoca del contributo.

3) I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ad iniziativa effettuata purchè la somanda sia stata presentata in tempo utile.

#### ART.4 - Patrocinio

1) Il Comune può offrire il proprio patrovinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e da privati in settori di sua competenza.

2) La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art.3 e di strutture e servizi.

3) La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o dei siritti di affissione pubblica.

4) Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

ART.5 - Sussidi

Il Comune concede sussidi per il mantenimento dei minori nati fuori del matrimonio, siano o non riconosciuti dai genitori. Possono, infine, essere concessi sussidi con carattere di assistenza per situazioni di grave disagio economico da valutarsi caso per caso con i criteri di cui alla L.R. n.43/88.

ART.6 - Ausili economici e patrimoniali

Si ritiene che in questa categoria rientrino gli aiuti sotto forma di erogazione di denaro o beni mobili e immobili ad Enti, Associazioni, Aggregazioni varie, in relazione alle finalità che tali organismi perseguono. Il Comune può concedere ausili economici e patrimoniali solo ad organizzazioni ed Enti che svolgono attività benemerita nei settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale. Per le procedure di concessione si fa rinvio a quanto previsto dall'art.3.


ART.7 - Efficacia

Il presente regolamento ha efficacia dalla data del 18.12.90.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Antonio Merloni

IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Sargenti



CONSIGLIERE ANZIANO  
Luigi Venturi